



COMUNE DI CIVITAVECCHIA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

ASSESSORATO ALL'AMBIENTE E BENI CULTURALI

**REGOLAMENTO DEL
VERDE URBANO
DEL COMUNE DI CIVITAVECCHIA**

Il Sindaco: Ing. Antonio COZZOLINO

L'Assessore all'Ambiente: Dott. Alessandro MANUEDDA

INDICE

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
Art. 2 - PRINCIPI E FINALITÀ	3
Art. 3 – TUTELA DELLE ALBERATURE	4
Art. 4 - ABBATTIMENTI DI ALBERATURE - PROCEDURE DA ESPERIRE	5
Art. 5 - COMPENSAZIONE AMBIENTALE	6
Art. 6 – POTATURE	7
Art. 7 - DANNEGGIAMENTI E DETURPAMENTI.....	8
Art. 8 - NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE.....	9
Art. 9 - SCAVI STRADALI	10
Art. 10 - QUANTIFICAZIONE DEL VALORE ORNAMENTALE DELLE ALBERATURE	11
Art. 11 - ALBERI DI PREGIO	14
Art. 12 - GRANDEZZA BOTANICA DELLE ALBERATURE E ZONE DI PROTEZIONE RADICALE (Z.P.R.).....	14
Art. 13 - ALBERATE STRADALI: DISTANZE E SESTI	15
Art. 14 - DISTANZE DI IMPIANTO DAI CONFINI	16
Art. 15 - AREE DI PARCHEGGIO	18
Art. 16 - SICUREZZA DELLE ALBERATURE COMUNALI.....	19
Art. 17 - AUTORIZZAZIONI EDILIZIE.....	19
Art. 18 – INTERVENTI SUL VERDE PUBBLICO COMUNALE	21
Art.19 - EROSIONE DEI SUOLI.....	21
Art. 20 - PREVENZIONE DEGLI INCENDI E DECORO URBANO.....	21
Art. - 21 TUTELA DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI	22
Art. 22 - INTERVENTI DI CURA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO.....	22
Art. 23 - SALVAGUARDIA DEGLI ELEMENTI NATURALI DEL SISTEMA AMBIENTALE	22
Art. 24 - RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER MANIFESTAZIONI SU AREE COMUNALI	23
Art. 25 - VIGILANZA, ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI, SANZIONI AMMINISTRATIVE E RIPRISTINI	23
Art. 26 - FINALIZZAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI.....	25
Art. 27 - DIFESA FITOSANITARIA	25
Art. 28 - INTERVENTI DI LOTTA OBBLIGATORIA	25
Art. 29 - RIFERIMENTI LEGISLATIVI	25
Art. 30 – USO DEI DISERBANTI.....	26
Art. 31 – NORME DI RINVIO, FINALI E TRANSITORIE.....	26
ALLEGATI ED INDICAZIONI TECNICHE	27
Allegato 1.....	27
Allegato 2 - Potature	28

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Premesso che:

1. il Comune di Civitavecchia considera le aree verdi, sia pubbliche che private, comprese sia in aree soggette che non soggette a vincoli ambientali, un patrimonio della collettività di inestimabile valore e un elemento irrinunciabile della qualità ambientale e urbanistica;
2. la progettazione, realizzazione e manutenzione di tutte le aree verdi, proprio per la loro importanza, deve tenere in considerazione tutti i fattori ambientali, agronomici, botanici, pedologici, climatici, paesaggistici che costituiscono gli elementi di partenza dell'idea progettuale, nonché gli elementi ambientali già presenti sul territorio in cui si interviene;
3. la qualità urbana non può prescindere da una corretta e motivata scelta delle specie vegetali da utilizzare, siano esse alberi, arbusti, siepi, tappezzanti e tappeti erbosi;
4. l'arredo verde rappresenta un elemento indispensabile dell'estetica e della mitigazione degli impatti delle opere architettoniche, urbanistiche e infrastrutturali;
5. la progettazione delle aree verdi deve pertanto tenere conto delle mitigazioni ambientali, della loro futura manutenzione, delle possibili future interferenze con le altre opere e strutture e di tutti quegli elementi che potranno razionalizzarne e economizzarne la gestione, nel rispetto degli indispensabili criteri estetici, paesaggistici e ambientali;
6. le piante sono individui viventi che svolgono ruoli fondamentali per la vita dell'uomo e per la qualità ambientale cittadina e pertanto il loro utilizzo deve tenere conto delle loro specifiche esigenze, soprattutto in ambito urbano.

Il presente Regolamento del Verde Urbano disciplina pertanto gli interventi su tutte le aree verdi del territorio comunale, di proprietà comunale, pubbliche e private, quali elementi strutturali del Sistema Ambientale della Città di Civitavecchia.

2. Le disposizioni formulate hanno valore prescrittivo, significando che il presente Regolamento è da considerarsi un allegato del Regolamento Edilizio, delle N.T.A. del P.R.G. e del Regolamento Scavi.

Art. 2 - PRINCIPI E FINALITÀ

1. Il Regolamento del Verde Urbano salvaguarda e tutela il patrimonio arboreo e il verde storico o polifunzionale, per conservarne, migliorarne e potenziarne le caratteristiche, viste le imprescindibili funzioni che essi svolgono nelle aree fortemente antropizzate (ambientale, paesaggistica, sociale). L'albero, qualificato bene immobile dall'art. 812 del Codice Civile, è considerato dall'Amministrazione Comunale elemento tecnico e giuridico di primaria importanza. Di conseguenza l'abbattimento o rimozione di un albero, costituendo interventi in grado di modificare significativamente il territorio, divengono soggetti a preventiva autorizzazione amministrativa da

parte dell'Ufficio Ambiente del Comune. Ad ogni abbattimento deve necessariamente seguire un'adeguata compensazione ambientale e paesaggistica volta a conservare, e se possibile a migliorare, la qualità del tessuto urbano. Lo stesso danneggiamento dell'albero, sia fisico o chimico, sia volontario che involontario, è considerato come un abbattimento. Ogni violazione del Regolamento è perseguita con apposita sanzione amministrativa ai sensi del successivo art. 25.

2. Il presente Regolamento tutela anche tutte le superfici a verde di estensione maggiore di 50 mq. Il cambio di destinazione d'uso, l'escavazione in profondità, la modifica delle quote, la costipazione e l'impermeabilizzazione di tali aree costituiscono modificazioni dei luoghi e come tali sono soggette a preventiva autorizzazione amministrativa da parte degli Uffici preposti del Comune, previo parere da parte dell'Ufficio Ambiente e la conseguente mitigazione dell'impatto ambientale, la cui progettazione dovrà accompagnare la domanda di autorizzazione e contenere un'esaustiva relazione tecnica – agronomica/forestale completa di documentazione fotografica e planimetrie con la precisa indicazione sia delle specie da utilizzare (abaco delle specie) che delle motivazioni tecniche (agronomiche, paesaggistiche e ambientali) che hanno prodotto tali scelte. Il libretto della manutenzione del verde e il progetto dell'eventuale impianto di irrigazione dovranno completare gli elaborati. Ai sensi del successivo art. 25 ogni violazione è perseguita con apposita sanzione amministrativa e prescrizione di remissione in pristino dei luoghi.

Art. 3 – TUTELA DELLE ALBERATURE

1. Le Alberature di circonferenza del tronco superiore a **cm 50** (misurata a mt. 1,00 dal suolo) ubicate nell'ambito urbano comunale ed indifferentemente dalla forma di proprietà (privati, persone giuridiche, enti) sono considerate soggetti ambientali, paesaggistici e giuridici da tutelare.
2. I proprietari di tali alberature (privati, persone giuridiche, enti) sono legati ad esplicito dovere di custodia (art. 2051 C.C.) e tenuti sotto la propria responsabilità a garantirne, a propria cura e spese, la stabilità, la sicurezza, la manutenzione, la capacità vegetativa e estetica.
3. È fatto divieto a chiunque (privati, persone giuridiche, enti) di abbattere tali alberature, siano esse vive o deperenti, senza autorizzazione preventiva rilasciata dall'Ufficio Ambiente del Comune di Civitavecchia, al termine dello specifico procedimento amministrativo di seguito riportato.
4. Sono esclusi dall'acquisizione dell'autorizzazione gli interventi sulle alberature posti in essere dalle Autorità competenti per ragioni di incolumità pubblica o privata, per i quali permane comunque in capo al proprietario dell'alberatura l'obbligo della comunicazione all'Ufficio Ambiente del Comune di Civitavecchia. In tal caso vige comunque, ad onere del proprietario dell'alberatura, il rispetto

dell'art. 5 del Presente Regolamento, con esclusione dei casi collegati ad eventi meteorologici eccezionali.

5. Sono esclusi dall'acquisizione dell'autorizzazione gli interventi e/o abbattimenti delle alberature facenti parte di progetti approvati e/o autorizzati dall'Amministrazione Comunale nell'ambito degli interventi di riqualificazione e/o manutenzione della città, per i quali occorre acquisire il parere dell'Ufficio Ambiente.
6. Sono esclusi dall'acquisizione dell'autorizzazione gli interventi / abbattimenti delle alberature disposti dall'Ufficio Ambiente nell'ambito delle attività manutentive del verde pubblico.
7. È consentito ai cittadini residenti presentare istanza entro il 15 settembre di ogni anno per l'acquisizione dell'autorizzazione dell'Ufficio Ambiente alla raccolta delle olive e delle pigne (strobili) dalle alberature di proprietà comunale precisando che, in caso di concomitanza di più domande, si cercherà di soddisfare tutte le richieste dando comunque priorità ai soggetti con disagio economico; resta salvo ed impregiudicato nello svolgimento delle attività di raccolta dei privati il rispetto della vigente normativa di settore ed anche di quella posta a tutela delle alberature e del patrimonio pubblico, nonché il rispetto del D.Lgs. n. 81/2008 e del D.Lgs. n. 285/1992.

Art. 4 - ABBATTIMENTI DI ALBERATURE - PROCEDURE DA ESPERIRE

1. Ai fini di cui all'art. 3 comma 3 del presente Regolamento il proprietario della pianta (alberatura), o altri aventi titolo, presenta domanda di autorizzazione su apposito modello in allegato al Comune di Civitavecchia – Ufficio Ambiente.
2. La richiesta deve essere debitamente motivata in base a problematiche di natura statica o vegetativa delle piante o, diversamente, documentando evidenti ammaloramenti e/o danneggiamenti provocati da queste ad attigue strutture murarie o impianti.
3. È possibile chiedere l'abbattimento in caso di:
 - a) manifesta pericolosità da accertare mediante apposita relazione da parte di tecnico qualificato iscritto all'Albo / Ordine professionale. La relazione deve contenere la scheda di valutazione stabilità basata sul metodo V.T.A. o analoghi sistemi di indagine strumentale non distruttiva, il calcolo della compensazione ambientale secondo quanto riportato all'art. 5 del presente Regolamento, la descrizione di eventuali vincoli paesaggistici.
 - b) epidemie diffusive irreversibili, supportate da idonei atti degli organi competenti in materia di tutela sanitaria.
 - c) gravi problemi (sollevamento pavimentazione interna, danno a impianti, ecc.) dovuti alla vicinanza della pianta ad edifici e/o manufatti di primaria importanza ed inerenti la stabilità degli

stessi, da documentare mediante relazione tecnica da parte di tecnico qualificato iscritto all'Albo / Ordine professionale;

d) accertata morte fisiologica della pianta;

4. Nelle aree sottoposte a Vincolo Paesaggistico valgono le prescrizioni del D. Lgs. 42/04 e s.m.i. e del D.P.R. n. 31/2017.
5. Tutte le istanze (nuove e reiterate) devono essere corredate da ricevuta di versamento diritti di istruttoria di € **50,00** (euro cinquanta) per ogni pianta (alberatura) interessata, da effettuarsi mediante versamento su apposito Conto Corrente intestato al Comune di Civitavecchia.
6. Nel caso di alberature di proprietà condominiale, all'istanza di abbattimento deve essere allegata idonea documentazione attestante il consenso unanime dei condòmini.
7. L'istanza deve contenere precisa indicazione dei tempi previsti per la sostituzione delle alberature, secondo quanto disposto dal successivo art. 5. La sostituzione deve essere garantita nel minore tempo possibile e, comunque, entro e non oltre sei mesi dall'abbattimento.
8. L'Ufficio Ambiente, valutata la richiesta, entro 60 giorni dalla data di presentazione conclude il procedimento con autorizzazione o esplicito diniego. Il procedimento può essere sospeso per eventuali e necessarie integrazioni alla documentazione presentata. L'integrazione sollecitata deve pervenire all'Ufficio all'Ambiente entro gg. 30 dalla data dell'ultimo protocollo, significando che in mancanza di riscontro l'istanza viene considerata improcedibile e quindi archiviata. In considerazione dell'importanza ambientale e paesaggistica del patrimonio arboreo cittadino, come individuata agli artt. 1, 2 e 3 del presente Regolamento, ai procedimenti di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 20 della L. 241/1990 e s.m.i.; il proprietario dell'alberatura, o altri aventi titolo, devono astenersi dal dare corso alle attività di abbattimento fino a quando non sia stata acquisita la preventiva autorizzazione.
9. L'autorizzazione contiene prescrizioni, con particolare e non esclusivo riferimento alla sostituzione delle alberature secondo il principio della compensazione ambientale di cui al successivo art. 5.

Art. 5 - COMPENSAZIONE AMBIENTALE

1. La sostituzione delle alberature abbattute deve essere effettuata con le seguenti modalità:
 - a) occorre utilizzare piante scelte tra le specie più adatte al contesto in cui si interviene, con particolare riferimento al futuro sviluppo dell'albero, arbusto, rampicante, siepe e alle possibili interferenze;
 - b) le dimensioni degli alberi a compensazione dovranno essere quelle massime nell'ambito delle dimensioni commerciali (solitamente circonferenza del fusto cm.20/25 e/o altezza m.3,50-4,00);

- c) la qualità vivaistica degli individui arborei dovrà essere di prima scelta, nel rispetto delle specifiche caratteristiche di ciascuna specie botanica e di criteri estetici e paesaggistici oggettivi;
 - d) si dovrà obbligatoriamente garantire l'attecchimento delle piante, con adeguata manutenzione e irrigazione per un minimo di 2 anni;
 - e) si dovrà obbligatoriamente comprovare l'avvenuta messa a dimora mediante invio di materiale fotografico entro il termine fissato nell'autorizzazione, comunicando la fine dei lavori di sostituzione delle piante abbattute. In caso di mancato attecchimento della pianta a distanza di anni, il proprietario dovrà provvedere ad eseguire un nuovo identico reimpianto. L'Ufficio Ambiente si riserva la facoltà di effettuare successivi sopralluoghi, atti a verificare i tempi, l'adeguatezza e l'attecchimento dei reimpianti.
2. I reimpianti verranno scelti fra le specie arboree appartenenti alla fascia fitoclimatica di appartenenza, in base alle specifiche caratteristiche ambientali e paesaggistiche dell'area, tenendo conto del futuro sviluppo della specie scelta e delle possibili interferenze con edifici, strutture, ecc.. L'Ufficio Ambiente vaglierà, se debitamente e progettualmente motivate, richieste di messa a dimora di piante alloctone o esotiche o di specie particolari.
 3. Le compensazioni ambientali potranno essere effettuate anche in aree e proprietà diverse da quella dove è stato effettuato l'abbattimento, purché debitamente motivate, con alberature indicate per numero, qualità e grandezza, a seconda dei casi, dall'Ufficio Ambiente;
 4. L'inosservanza delle prescrizioni di reimpianto compensativo comporta l'attivazione delle procedure sanzionatorie di cui all'art. 25, commi 1, 2 e 3.

Art. 6 – POTATURE

1. Le potature debbono essere eseguite a perfetta regola d'arte. Ogni intervento di potatura non eseguito con tale criterio e ogni altro intervento atto, in relazione alla specie e alla condizione dell'albero, a comprometterne la vitalità, si configura a tutti gli effetti come abbattimento e pertanto è assoggettato alle sanzioni di cui all'art. 25 del presente Regolamento;
2. Le potature possono essere eseguite senza la presentazione di alcuna richiesta formale, a condizione che i tagli:
 - a) siano effettuati nel più rigoroso rispetto delle tecniche colturali corrette, tali da consentire un habitus vegetativo, sul piano estetico e paesaggistico;
 - b) siano effettuati esclusivamente per eliminare rami secchi, lesionati o affetti da patologie, per motivi di difesa fitosanitaria, per problemi di pubblica incolumità, per rimuovere elementi di ostacolo alla circolazione stradale e nei casi di interferenza con elettrodotti od altre reti tecnologiche preesistenti;

- c) siano netti, senza scortecciature o slabbrature, praticati in modo da preservare il collare di abscissione e il futuro stato fitosanitario dell'albero. Sono da preferire metodi di potatura a tutta cima, che interessano l'intera chioma dell'albero mediante taglio di ritorno, favorendone così un progressivo ed armonico sviluppo;
 - d) le potature, principalmente dirette a mantenere o ripristinare lo stato di equilibrio tra i vari organi della pianta e ad assicurare al soggetto le migliori condizioni vegetazionali e di stabilità, avranno carattere limitato ai casi di effettiva necessità, al fine di garantire la salvaguardia dell'incolumità pubblica. La potatura di grossi rami (con diametro superiore ai 10 cm), se realmente necessaria, dovrà essere eseguita con le tecniche appropriate. La capitozzatura, cioè tagli che interrompono la crescita apicale del fusto o praticati su branche aventi diametro superiore a cm.10 (circonferenza cm 30), è sempre vietata.
 - e) la riduzione della chioma conservi la forma naturale della pianta e / o della forma di potatura di allevamento impostata, permettendo alla chioma uno sviluppo compatibile con l'ambiente circostante. In ogni modo, nella riduzione della chioma non si dovrà asportare più del 30% della parte epigea.
4. Ogni intervento di capitozzatura o di potatura eseguito in difformità dalle disposizioni del presente articolo si configura a tutti gli effetti come abbattimento e come tale sanzionato, ai sensi art. 25 del presente regolamento.
 5. La potatura di individui di platano (*Platanus orientalis*, *Platanus occidentalis*, *Platanus orientalis x acerifolia*) è soggetta a autorizzazione specifica da parte del Servizio Fitosanitario della Regione Lazio, ai sensi del D.M. 17.04.1998 "Lotta Obbligatoria contro il Cancro Colorato del Platano", in caso di accertata affezione da cancro colorato.
 6. Interventi di potatura all'interno di ville storiche pubbliche o private e/o su individui arborei di particolare valore storico, paesaggistico, botanico, con il fusto di circonferenza superiore a cm 200, misurata a un metro dal suolo, dovranno essere effettuati con la direzione di un tecnico iscritto all'Albo / Ordine professionale.

Art. 7 - DANNEGGIAMENTI E DETURPAMENTI

1. Tutte le attività che, direttamente o indirettamente, compromettono l'integrità statica o vegetativa, lo sviluppo, l'aspetto delle piante sono considerate deturpamenti e equiparati ad abbattimenti non autorizzati e come tali, ai sensi dell'art. 25, soggetti a sanzione amministrativa e ad azione di ripristino dei luoghi.
2. È vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente, in particolare:

- a) Il versamento di sostanze fitotossiche (diserbanti, acidi, olii, detersivi, idrocarburi e derivati, etc.) nelle aree di pertinenza delle piante; l'Ufficio Ambiente si riserva la facoltà di realizzare analisi chimiche sul terreno in prossimità delle radici o sul tronco;
- b) La combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle alberature;
- c) L'impermeabilizzazione, con pavimentazione o altre opere edilizie, dell'area di pertinenza delle piante;
- d) Il riporto, nelle aree di pertinenza delle piante, di ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale, tali da comportare l'interramento del colletto;
- e) Gli scavi di qualsiasi natura nell'area di pertinenza delle alberature che possano produrre impedimento al corretto sviluppo della parte ipogea della pianta;
- f) affiggere cartelli, manifesti e simili alle alberature, nonché operare incisioni di qualsiasi natura sulle piante, o danneggiarle con fili di ferro o chiodi.

Art. 8 - NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE

1. Nelle aree di cantiere, fermo restando quanto stabilito dal presente Regolamento e in particolare dall'art. 17, dal Regolamento Edilizio e dal Regolamento Scavi del Comune di Civitavecchia, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a) è obbligatorio adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.);
 - b) è altresì vietata ogni variazione del piano di campagna originario e l'interramento di materiali inerti o di altra natura nelle aree di pertinenza delle piante;
 - c) è consentito il transito di mezzi pesanti all'interno delle aree di pertinenza delle alberature, solo in caso di carenza di spazio e se effettuato saltuariamente, per periodi di breve durata;
 - d) tutti gli alberi/arbusti posti nell'ambito del cantiere, devono essere protetti da recinzioni solide estese alle superfici di pertinenza per evitare anche danni agli apparati radicali;
 - e) se per insufficienza di spazio non è possibile l'isolamento dell'intera superficie interessata, gli alberi devono essere singolarmente protetti mediante tavole di legno alte almeno m. 2, disposte attorno al tronco;
 - f) tale protezione deve prevedere anche l'interposizione di idoneo materiale-cuscinetto e deve essere installata evitando di collocare direttamente le tavole sulle sporgenze delle radici e di inserire nel tronco chiodi, manufatti in ferro e simili;
 - g) rami e branche che interferiscono con la mobilità di cantiere devono essere rialzati o piegati a mezzo di idonee legature protette da materiale cuscinetto;

- h) al termine dei lavori tutti i dispositivi messi in opera per la protezione delle piante, dovranno essere rimossi;
- i) il materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni di manufatti preesistenti (cls, laterizi, asfalto, ecc.) dovrà essere allontanato e smaltito;
- j) la colmataura degli scavi effettuati in prossimità di alberature dovrà essere effettuata con apporto di terriccio humizzato di prima qualità e seguita da accurato assestamento e livellamento del terreno, per ripristinare il livello originario. La quota finale del terreno deve essere verificata dopo almeno tre bagnature ed eventuali relative ricariche;
- k) qualora i lavori producano alterazione del precedente regime idrico, le alberature dovranno essere convenientemente e costantemente irrigate durante il periodo vegetativo.
- l) non saranno ammessi la posa di pavimentazioni impermeabili anche se temporanee, l'accatastamento di attrezzature o materiali alla base o contro le piante, arredi, ecc. l'infissione di chiodi o appoggi, l'installazione temporanea di corpi illuminanti e di cavi elettrici sugli alberi, ecc...; particolare attenzione dovrà essere posta nello smaltimento delle acque di lavaggio, nella manipolazione ed accumulo in cantiere di altre sostanze inquinanti (carburanti, lubrificanti, leganti,...), nonché del governo delle fonti di calore e di fuoco, che non dovrà essere realizzato sotto la chioma degli alberi.
- m) al termine dei lavori di cui al presente comma, il Tecnico responsabile dei lavori certifica la conformità delle opere e dei lavori stessi ai criteri ed alle modalità sopra indicate.

Art. 9 - SCAVI STRADALI

L'esecuzione degli scavi su strada e/o aree pubbliche, in prossimità di alberature, deve essere comunicata preventivamente all'Ufficio Ambiente.

Ad integrazione del vigente Regolamento Scavi:

1. L'Ufficio Ambiente, considerate le loro particolari caratteristiche, può aumentare la distanza di scavo dai *Pinus spp* e dai *Platanus spp* in base allo sviluppo delle piante, alla loro situazione statico-vegetativa, al sito di ubicazione;
2. Ogni richiesta di deroga alle distanze di rispetto, presentata all'Ufficio Ambiente, deve necessariamente essere accompagnata da una relazione tecnica, redatta e validata da un tecnico qualificato iscritto all'Albo / Ordine professionale esperto nel campo della fitopatologia e della stabilità degli alberi comprovante che gli interventi eseguiti non hanno avuto effetti pregiudizievoli per la stabilità e la vitalità delle alberature e per il loro stato fitosanitario presente e futuro, contenente eventuali prescrizioni per la manutenzione, accompagnata da esauriente documentazione fotografica.

3. Le distanze di scavo, prescritte dal Regolamento Scavi, valgono anche per le piante appartenenti ad altri Enti e per quelle di proprietà privata.
4. Ad esclusione degli impianti di irrigazione, va di norma evitata l'installazione di reti tecnologiche sotterranee all'interno di aree a verde. Qualora ciò risulti assolutamente necessario gli stessi impianti debbono essere posti a profondità minima m. 1.00.
5. Le Società di PP.SS. debbono inoltre impegnarsi tramite formale Atto d'Obbligo a manlevare l'A.C. da ogni danneggiamento subito dall'impianto e realizzare la completa sistemazione dell'area a verde a fronte di eventuali interventi di riparazione.
6. Anche gli scavi eseguiti per sondaggi o interventi di bonifica dei siti inquinati devono osservare le distanze di rispetto impartite dal Regolamento Scavi e dal presente Regolamento dalle preesistenze arboree.
7. Le imprese esecutrici degli scavi e sondaggi in aree con presenza di alberature dovranno dotarsi del supporto tecnico di un tecnico qualificato iscritto all'Albo / Ordine professionale che verifichi la compatibilità degli scavi con la presenza degli alberi e che certifichino a fine lavori, con relazione tecnica debitamente firmata e timbrata, che gli interventi eseguiti non avranno effetti pregiudizievoli per la stabilità e la vitalità delle alberature e per il loro stato fitosanitario presente e futuro, con le eventuali prescrizioni.
8. Ai sensi dell'art. 25 ogni violazione è perseguita con apposita sanzione amministrativa e remissione in pristino dei luoghi.

Art. 10 - QUANTIFICAZIONE DEL VALORE ORNAMENTALE DELLE ALBERATURE

1. Nel caso di danneggiamenti o reintegri di esemplari arborei di proprietà pubblica o privata causati da eventi accidentali, incuria o atti vandalici, che comportino la compromissione della staticità o la morte delle piante come conseguenza dell'insorgere di patologie, il responsabile del danno o il proprietario della pianta dovrà riconoscere all'Amministrazione comunale un indennizzo equivalente al valore ornamentale (**V**), della pianta o delle piante danneggiate.
2. Il valore ornamentale (**V**) delle piante è calcolato in base al metodo appreso riportato - **Calcolo del valore ornamentale di un esemplare arboreo -**:

La stima economica del valore di alberi ornamentali, che rientrano tra le piante difficilmente riproducibili, è computata sulla base di un criterio di valutazione parametrico che tiene conto di tutti gli aspetti (biologico, sanitario, estetico, di localizzazione), influenzanti il valore dell'albero.

Il valore ornamentale dell'alberatura **V** è commisurato secondo tre variabili (prezzo di base, indice di dimensione, e indice estetico - fitosanitario) secondo la seguente formula:

$$\mathbf{V = a \times b \times c}$$

dove:

a = Prezzo di vendita al dettaglio

b = Indice secondo le dimensioni

c = Indice secondo il valore estetico - fitosanitario

- il prezzo di vendita al dettaglio (**a**) è riferito alle tariffe dell'elenco prezzi del Bollettino della CCIAA di Roma, riferite all'anno ed al trimestre in cui si è verificato il danno accertato e contestato, relativo a genere, specie e varietà della pianta in oggetto, con particolare riferimento ad un esemplare di circonferenza media 14-16 cm per le specie latifoglie o 15-18 cm (altezza media 250-300 cm) per le conifere.
- l'indice secondo le dimensioni (**b**) fa riferimento al diametro del tronco della pianta, misurato a 1 m di altezza dal colletto, e rapportato alla seguente tabella:

Diametro (cm)	Indice (b)	Diametro (cm)	Indice (b)	Diametro (cm)	Indice (b)
< di 15	1	da 15 a 20	2	da 21 a 25	3
da 26 a 30	4	da 31 a 35	5	da 36 a 40	6
da 41 a 45	8	da 46 a 50	10	da 51 a 55	12
da 56 a 60	13	da 61 a 65	15	da 66 a 70	17
da 71 a 75	20	da 76 a 80	25	> di 80	30

- per quanto concerne l'indice estetico e fitosanitario (**c**), la tabella di seguito riportata consente di individuare il più appropriato valore:

Indice (c)	Descrizione
10	pianta isolata, sana e di grande rilevanza estetica
9	pianta in filare sana e di grande rilevanza estetica
8	pianta in gruppo, sana e di grande rilevanza estetica
7	pianta isolata in discrete condizioni fitosanitarie
6	pianta in filare in discrete condizioni fitosanitarie
5	pianta in gruppo in discrete condizioni fitosanitarie
4	pianta isolata in cattive condizioni fitosanitarie
3	pianta in filare in cattive condizioni fitosanitarie
2	pianta in gruppo in cattive condizioni fitosanitarie
1	pianta deperiente o ormai priva di valore

3. La valutazione **dei danni** alle alberature viene determinata in proporzione al loro valore ornamentale **V** (stabilito con le modalità di cui al comma 2), essendo i danni arrecati proporzionali al loro valore, come appresso riportato:

A) **Danni irreversibili**: Viene applicato per intero l'importo del valore ornamentale dell'albero.

B) **Danni per ferite al tronco e scortecciamenti**: In questi casi il danno è proporzionale al rapporto larghezza della ferita/circonferenza del tronco.

Lesioni (% circonferenza tronco)	Entità del danno (% di V valore ornamentale dell'alberatura)
Fino a 20	20
Fino a 25	25
Fino a 30	35
Fino a 35	50
Fino a 40	60
Fino a 45	80
Fino a 50	90
Superiore a 50	100

Il danno così determinato va aumentato di 1/3 per ogni 30 cm di altezza della ferita. In questa valutazione si è tenuto conto della distruzione dei tessuti corticali che, se molto estesa, può compromettere, in tempi più o meno lunghi, la vita stessa della pianta, in particolare per l'insorgenza di infezioni fungine, carie e marciume.

- C) Danni per lesioni radicali: In questi casi il danno è proporzionale alla distanza dello scavo dal tronco dell'albero. Il danno si configura allorché non venga rispettata l'integrità delle branche radicali di diametro superiore a 5 cm.

Distanza dal tronco	Porzione di apparato radicale danneggiato	Entità del danno (% di V valore ornamentale dell'alberatura)
da 0 a 1 m	da 0° a 90°	50
	da 90° a 180°	75
	oltre 180°	100
maggiore di 1 m e fino a 2 m	da 0° a 90°	25
	da 90° a 180°	50
	oltre 180°	75
maggiore di 2 m e fino a 4 m	da 0° a 90°	15
	da 90° a 180°	30
	oltre 180°	60
maggiore di 4 m e fino a 8 m	da 0° a 90°	0
	da 90° a 180°	25
	oltre 180°	50

- D) Danni alle parti aeree dell'albero: Per determinare i danni arrecati alle chiome degli alberi, occorre tener conto del loro volume prima del danno accertato e stabilire una proporzione in base alla tabella che segue.

Danni alle chiome (% volume iniziale della chioma)	Entità del danno (% di V valore ornamentale dell'alberatura)
Fino a 20	20
Fino a 25	25
Fino a 30	35
Fino a 35	50
Fino a 40	60
Fino a 45	80

Fino a 50	90
Superiore a 50	100

A ciò vanno aggiunti anche gli interventi necessari per riequilibrare la forma della chioma o per ridurre il danno (riformazione della chioma, tagli, disinfezioni, ecc.).

Art. 11 - ALBERI DI PREGIO

1. Oltre agli alberi indicati dalla L.R. 39/02, l'Ufficio Ambiente può individuare e assoggettare a particolare tutela individui arborei di pregio.
2. L'Amministrazione Comunale può comunicare alle specifiche proprietà ed ai soggetti interessati la presenza di alberi di pregio.
3. E' obbligatorio per i rispettivi proprietari prevenire ed eliminare tempestivamente le cause di eventuali danni alla vitalità delle piante;
4. Gli interventi manutentivi relativi agli alberi di pregio debbono essere particolarmente curati sotto il profilo tecnico ed espressamente e preventivamente autorizzati dall'Ufficio Ambiente. Tali interventi devono essere effettuati da personale specializzato con la direzione tecnica di un professionista abilitato di comprovata esperienza in stabilità degli alberi e fitopatologia.
5. Eventuali violazioni comportano l'applicazione delle relative sanzioni di cui all'art. 25.

Art. 12 - GRANDEZZA BOTANICA DELLE ALBERATURE E ZONE DI PROTEZIONE RADICALE (Z.P.R.)

1. La grandezza botanica è definita in base alla dimensione che l'albero raggiunge al suo optimum vegetativo, in ambiente urbano. In tale contesto le dimensioni di riferimento sono le seguenti:

Classe di Grandezza	Altezza delle Piante a Maturità
1° Grandezza	> 18 m.
2° Grandezza	12 – 18 m.
3° Grandezza	< 12 m.

A titolo esemplificativo possiamo indicare come piante di:

- 1° Grandezza: pino, platano, pioppo, cedro;
- 2° Grandezza: leccio, cipresso, olmo;
- 3° Grandezza: acero, albero di Giuda, ligustro.

2. Sulla scorta della Grandezza botanica viene fissata la Zona di Protezione Radicale (Z.P.R.) che a sua volta si articola in tre principali dimensioni: a) superficie terreno nudo con eventuale griglia, o ricoperta con sanpietrini o cubetti di porfido, montati a secco con sabbia, per garantire la

permeabilità della pavimentazione (lato cm); b) superficie pavimentazione permeabile (da aggiungere alla prima); c) la profondità del terreno (per i giardini pensili al netto di adeguato spessore di drenaggio separato da tessuto non tessuto)

Classe di Grandezza	Lato Terreno nudo Comprensivo di griglia o basolato (cm)	Pavimentazione permeabile (cm)	Profondità terreno (cm)
1° Grandezza	150	100+100	250-300 + 20
2° Grandezza	100	100+100	130-250 + 20
3° Grandezza	80	50+50	80 + 20

3. La Z.P.R. di Pini e Platani di prima grandezza e di esemplari appartenenti ad altre specie caratterizzati da circonferenza tronco > cm 200 sarà di volta in volta definita dall'Ufficio Ambiente.
4. All'interno della Z.P.R., e di concerto con le distanze di rispetto indicate dal vigente Regolamento Scavi, è severamente vietato eseguire interventi che comportino la recisione degli apparati radicali.
5. Nella ZPR la messa in opera delle pavimentazioni non deve comportare sottofondazioni e scavi che alterino lo strato superficiale del terreno per una quota maggiore di cm.15 sul piano di campagna. Negli spazi privati deve essere redatta, a cura del proprietario, la planimetria dei sottoservizi che interessano l'area verde. Tale planimetria costituisce atto da allegare alla richiesta del titolo abilitativo edilizio.
6. Le Z.P.R. non possono essere interessate da nuovi manufatti edilizi o da nuove pavimentazioni non permeabili. Deve sempre essere rispettato il complessivo indice di permeabilità fissato per le varie zone dalle N.T.A. del P.R.G.

Art. 13 - ALBERATE STRADALI: DISTANZE E SESTI

1. I nuovi impianti posti lungo le carreggiate debbono garantire la sicurezza della circolazione viaria, soprattutto nei tratti di ridotta visibilità quali curve e dossi. Non possono essere piantati alberi: di prima grandezza a distanza inferiore a ml. 8.00 l'uno dall'altro, di seconda grandezza a distanza inferiore a ml. 6.00, di terza grandezza a distanza inferiore a ml. 5.00 dai crocevia (ad esclusione delle rotatorie realizzate con verde centrale di adeguate dimensioni). Le piante di prima grandezza non potranno essere impalcate a meno di ml. 4.00. Non possono essere piantati alberi nell'adiacenza di semafori o segnaletica stradale, ed in prossimità dei pali della pubblica illuminazione e va rispettata almeno la distanza di 6 mt.
2. I nuovi impianti devono rispettare di norma i seguenti sestri lineari minimi:

Classe di Grandezza	Distanza minima (mt)
1° Grandezza	12 m

2° Grandezza	8 m
3° Grandezza	6 m

3. I soggetti arborei di nuovo impianto devono essere posti alle seguenti distanze minime dalle superfici veicolari:

Classe di Grandezza	Distanza minima (cm)
1° Grandezza	150 + 20 (ciglio)
2° Grandezza	100 + 20 (ciglio)
3° Grandezza	50 + 20 (ciglio)

Qualora gli impianti arborei dovessero essere posti sulle sedi carrabili, dovranno essere appositamente protetti con transenne metalliche.

4. Per favorire la biodiversità e la gestione delle alberate debbono essere preferite le popolazioni miste, evitando monoculture e inserendo nello stesso filare, alternandole, specie diverse: la progettazione delle alberate di nuovo impianto o in sostituzione di alberate già esistenti deve comunque rispettare i criteri indicati agli artt.1-2 e 5 del presente regolamento.
5. Dal tronco dei soggetti arborei di nuovo impianto, deve essere lasciato in ogni caso, almeno **cm 120** di superficie calpestabile lato interno marciapiede. Il colletto dovrà essere posto a quota non inferiore alla pavimentazione esterna.
6. La larghezza dei marciapiedi deve essere dimensionata in base alle indicazioni tecniche definite dai precedenti articoli e dunque 1° Grandezza almeno cm 400; 2° Grandezza almeno cm 350; 3° Grandezza almeno cm 250. Per marciapiedi di dimensioni inferiori (minimo cm 150) si procederà alla messa a dimora di alberature caratterizzate da sviluppo assai contenuto, nel rispetto dei criteri già indicati.
7. Le alberature dovranno rispettare un arretramento di mt 15 dagli incroci stradali ed assicurare le esigenze dei passi carrabili.
8. Nel caso precedente l'area di pertinenza della pianta dovrà essere coperta con grigliato permeabile o pavimentata con cubetti di porfido o sanpietrini, montati a secco, con sabbia, al fine di garantire la percorribilità del marciapiede.
9. Dovrà essere garantito l'approvvigionamento idrico mediante sistema a goccia.
10. Ai sensi dell'art. 25 ogni difformità deve essere corretta.

Art. 14 - DISTANZE DI IMPIANTO DAI CONFINI

1. Nella realizzazione degli spazi verdi le nuove alberature dovranno essere disposte osservando le seguenti distanze:

A) Distanze dai confini

Per la distanza dai confini vengono considerate minime le seguenti misure, ad esclusione delle alberature stradali.

Classe di Grandezza	Distanze dai confini
1° Grandezza (> 18 m.)	6 m
2° Grandezza (12 – 18 –m.)	4 m
3° Grandezza (< 12 m.)	3 m

Per motivi di pubblica utilità l'Amministrazione Comunale può derogare da tali distanze.

Le siepi arbustive, se mantenute ad una altezza max. di cm.150, possono essere piantate a una distanza minima dal confine di cm. 50.

Le siepi arboree devono essere piantate a una distanza minima dal confine di cm. 100, e raggiungere una altezza max. di cm. 300.

B) Distanze dalle linee aeree

Per le utenze aeree elettriche e di telecomunicazione presenti in ambiente urbano dovranno essere rispettate le distanze previste dal D.M. 21.03.88.

C) Distanze dagli impianti sotterranei

Per le condutture sotterranee devono essere rispettate le seguenti distanze minime per ogni albero in funzione della classe di grandezza a cui appartiene:

Classe di Grandezza	Distanze dalle condutture
1° Grandezza (> 18 m.)	> 4 m
2° Grandezza (12 – 18 –m.)	> 3 m
3° Grandezza (< 12 m.)	> 2 m

D) Distanze dalle linee ferroviarie

In ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 52 e 55 del D.P.R. n. 753 dell'11.07.1980 e dall'art. 4 della Legge n. 1202 del 12.11.1968, per alberi arbusti e siepi si devono rispettare le seguenti distanze:

Tipo di Vegetazione	Distanze minima
Alberi di altezza > 4 metri	Altezza massima della pianta a maturità aumentata di 2 metri
Arbusti e alberi di altezza < 4 metri e siepi di altezza > 1,50 metri	6 metri
Siepi di altezza < 1,50 metri	5 metri

Se il tracciato della ferrovia si trova in trincea o rilevato, le distanze devono essere aumentate così da mantenere una distanza minima di metri 2 dal piede del rilevato o dal ciglio della trincea.

2. Ai sensi dell'art. 25 ogni violazione relativa ai nuovi impianti è perseguita con apposito ordine di remissione in pristino dei luoghi, ovvero, in caso di patente impossibilità, con prescrizione di adeguata compensazione.

Art. 15 - AREE DI PARCHEGGIO

1. Nelle aree destinate a parcheggio a raso o interrato, almeno 1/3 della superficie deve essere riservata a verde. Per ogni pianta dovrà essere garantita una superficie libera protetta (in terra o prato o tappezzanti) in funzione del suo sviluppo e non inferiore alle prescrizioni tecniche di cui ai precedenti art. 12 - 13.
2. La superficie a verde dovrà essere posta preferibilmente in rilievo e il fusto degli individui arborei dovrà essere protetto dal calpestio e dagli urti, possibilmente tramite recinzioni o elementi di protezione (cordoli rialzati o pali).
3. Per alberi di nuovo impianto dovranno essere rispettate le seguenti dimensioni:
 1. Latifoglie: Circonferenza fusto non inferiore a cm 20;
 2. Conifere: Altezza non inferiore a m. 3,50;
4. Per la progettazione delle aree verdi valgono le prescrizioni di cui agli artt. 1-2 e 5.
5. Per la messa a dimora valgono le prescrizioni di cui all'art. 13.
6. Per quanto concerne i parcheggi interrati, il profilo del suolo pensile dovrà essere allestito come indicato:
 - a) Strato impermeabile antiradice: questo strato, deterrente all'aggressione degli apparati radicali, può essere contenuto all'interno dello strato impermeabile e/o costituito da uno strato sintetico specifico, indipendente;
 - b) Strato drenante: strato o insieme di strati naturali (minerali) e/o sintetici (pannelli, reti) aventi la funzione di raccogliere e smaltire le acque all'interno di una copertura, assicurando una buona regimazione idrica;
 - c) Substrato colturale: lo spessore del terreno vegetale non dovrà essere inferiore a cm 80 e dovrà essere realizzato con terriccio di prima scelta e arricchito con ammendanti (letame maturo, terra di fungaia, etc.);
 - d) Impianto di irrigazione: l'impianto dovrà essere realizzato a goccia per gli individui arbustivi e per aspersione per gli individui arborei e i tappeti erbosi;

- e) L'inserimento di specie arboree e/o arbustive in aree urbane adibite a parcheggi nel loro insieme contribuiscono ad un miglioramento del clima (riduzione di temperatura dovuta all'assorbimento del calore e della luce da parte della vegetazione) e dell'ecosistema urbano e pertanto gli interventi delle sistemazioni superficiali dovranno essere progettati in conformità alle indicazioni dei precedenti artt. 1-2 e 5.
7. Ai sensi dell'art. 25 ogni difformità deve essere immediatamente corretta e costituisce elemento ostativo al rilascio dei necessari pareri rilasciati dall'Ufficio Ambiente.
8. In caso di riadattamento di aree a parcheggio ricavate in spazi angusti e densamente urbanizzati, la superficie a verde dovrà essere, in toto o in parte, recuperata attraverso la previsione di verde pensile e/o verticale (uso di piante rampicanti).

Art. 16 - SICUREZZA DELLE ALBERATURE COMUNALI

1. Al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità l'Ufficio Ambiente, dopo aver esperito analisi tecniche o, in alternativa, aver valutato la sussistenza di specifiche situazioni di rischio può procedere alla sostituzione delle alberature comunali, mediante il Metodo del Calcolo del Bilanciamento Ambientale, siano esse ubicate lungo la rete viaria o all'interno di parchi e aree a verde.
2. Sempre al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità, di contenere i costi di esercizio e di massimizzare i positivi effetti sull'ambiente e sull'atmosfera, al momento della messa a dimora, l'Ufficio Ambiente può stabilire il termine di rinnovo dell'intera alberata (obsolescenza programmata).

Art. 17 - AUTORIZZAZIONI EDILIZIE

1. Per l'attuazione degli interventi edilizi, nei lotti previsti da idonee alberature, dovranno essere poste a dimora nuove alberature ad alto fusto, nella misura minima di una pianta ogni 150 mq di superficie del lotto non coperta; la scelta delle specie deve avvenire nella gamma delle essenze autoctone o naturalizzate ed almeno il 50 % delle alberature deve essere costituito da latifoglie decidue. Le piante ad alto fusto da mettere a dimora non devono essere di altezza inferiore a 3 mt, devono avere il diametro non inferiore a cm 6 (rilevato ad un metro dal colletto), presentare l'impalcatura ad una altezza non inferiore a mt 2,00 da terra ed avere un apparato radicale che abbia subito almeno 3 trapianti (l'ultimo da non più di tre anni) con zolla compatta. Le essenze vegetali di nuova piantumazione dovranno rispettare quanto riportato all'art. 5 del presente Regolamento.
2. I titoli abilitativi edilizi devono espressamente prevedere, legittimare e autorizzare, dal punto di vista tecnico-agronomico, forestale, ambientale e paesaggistico, in conformità al presente Regolamento,

tutti gli interventi sulle alberature presenti (abbattimenti – spostamenti – reimpianti) nelle specifiche aree in cui si realizzano le costruzioni e/o interventi edilizi, previa acquisizione del parere dell'Ufficio Ambiente. A questo scopo è indispensabile un'accurata progettazione del verde i cui elaborati devono prevedere: analisi ambientale preventiva con planimetria del verde esistente con la precisa indicazione della posizione degli individui e delle specie (stato di fatto), di quelli che devono essere eventualmente rimossi o spostati, planimetria post operam con le necessarie compensazioni ambientali e la loro collocazione nel sito e con l'abaco delle specie; relazione tecnica relativa agli specifici interventi da eseguire e alle modalità di esecuzione (abbattimenti con la compensazione ambientale, come previsto dall'art. 5 del presente Regolamento, spostamenti, disposizione degli alberi, singoli o a gruppi - con evidenziato l'ingombro a maturità – scelta motivata delle specie arboree e arbustive, gli eventuali percorsi, impianti, illuminazione, arredi, ecc.); computo metrico, documentazione fotografica ante operam, rendering fotografico post operam. Il progetto deve inoltre contenere una tavola planimetrica con le indicazioni delle le modalità di irrigazione delle varie specie arboree e arbustive e dei tappeti erbosi e una relazione tecnica descrittiva dell'impianto di irrigazione e delle modalità di reperimento dell'acqua necessaria per il suo funzionamento. Il progetto dovrà infine contenere un "Libretto della manutenzione del verde" con l'indicazione di tutte le operazioni necessarie per la corretta conservazione delle aree verdi nel tempo.

3. Tutti gli interventi devono rispettare gli indici di densità arborea, arbustiva e di permeabilità previsti per le varie zone dalle N.T.A. del P.R.G.
4. Le nuove realizzazioni debbono rispettare la Z.P.R., dimensionata sulla scorta della grandezza delle preesistenti alberature, nonché evitare: il danneggiamento degli apparati radicali; l'alterazione del pianto di campagna; la costipazione dei suoli; garantire la permeabilità dei suoli.
5. I nuovi impianti arborei devono rispettare i sestri e le distanze impartite dal presente Regolamento. Eventuali deroghe devono essere tecnicamente e progettualmente motivate.
6. L'errata rappresentazione ante operam delle alberature, variazioni in corso d'opera che comportano l'abbattimento non previsto di alberature o il loro danneggiamento, mancata esecuzione dei reimpianti arborei indicati, debbono essere immediatamente corretti e costituiscono elemento ostativo o di decadimento dei necessari Permessi di Costruire e dei pareri rilasciati dall'Ufficio Ambiente.
7. Deve essere allegata al progetto una planimetria dei sottoservizi che attraversano la zona verde, di cui all'art. 12, comma 5.
8. Le aree a verde improntate per essere cedute all'Amministrazione devono obbligatoriamente essere accompagnate da una documentazione che, oltre alla planimetria di cui al punto 7, contenga una

relazione su tutti gli interventi effettuati sull'area, sia di tipo vegetazionale che di tipo tecnico, con una relazione tecnica agronomica sullo stato delle specie vegetali esistenti.

9. Il presente Regolamento costituisce uno specifico allegato del Regolamento edilizio.

Art. 18 – INTERVENTI SUL VERDE PUBBLICO COMUNALE

Gli interventi su aree a verde pubblico di proprietà comunale devono acquisire il parere preventivo dell'Ufficio Ambiente.

Art.19 - EROSIONE DEI SUOLI

1. Al fine di evitare l'erosione dei suoli declivi il presente Regolamento prescrive il consolidamento delle scarpate mediante messa a dimora di alberature e/o arbusti e la realizzazione di interventi di ingegneria naturalistica, quali viminate, fascinate, gradinate e palizzate.
2. Detti interventi dovranno essere progettati secondo le modalità indicate all'art.16 e i criteri prescritti negli artt.1-2 e 5 del presente Regolamento.

Art. 20 - PREVENZIONE DEGLI INCENDI E DECORO URBANO

1. Le aree verdi private devono essere curate e mantenute in condizioni di decoro.
2. Al fine di evitare il rischio di incendi estivi e garantire la pulizia dei luoghi per la salvaguardia dell'igiene e della salute, è fatto obbligo a tutti i proprietari, possessori di superfici non pavimentate di qualsiasi estensione, di effettuare periodica manutenzione comprensiva di taglio ed asporto di erba e piante infestanti; pulizia e rimozione di eventuali rifiuti abbandonati; realizzazione delle potature necessarie.
3. Fermo restando l'obbligo della costante manutenzione, i proprietari delle aree di cui al comma 2, anche al fine di prevenire il possibile insorgere e la propagazione di incendi, devono procedere al taglio della vegetazione entro il 30 maggio di ogni anno e mantenerlo pulito e mantenuto nel tempo, in rispetto a quanto previsto al precedente comma.
4. Ai sensi dell'art. 25 ogni violazione è perseguita con apposita sanzione amministrativa e remissione in pristino dei luoghi da realizzare in base ad equipollente valore ornamentale delle piante originarie, ovvero, in caso di impossibilità della citata remissione, adeguata e corrispondente compensazione.
5. Di concerto con la Prefettura ed i locali Comando P.M., l'Ufficio Ambiente provvede alla sgombero degli insediamenti abusivi realizzati nelle aree a verde comunali.
6. La violazione alle norme del presente articolo sarà sanzionata ai sensi della vigente normativa.

Art. - 21 TUTELA DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

1. Nei viali, nei parchi e nei giardini pubblici è vietato:
 - a) affiggere oggetti, piantare chiodi, scagliare contro pietre, bastoni o danneggiare i rami delle piante e delle siepi, le foglie e i fiori,, strappare e tagliare l'erba;
 - b) arrampicarsi sugli alberi e scuoterli; appendere o affiggere oggetti; piantare chiodi; scagliare pietre, bastoni e simili, recidere o guastare in qualsiasi modo la corteccia degli alberi;
 - c) sporcare o danneggiare i sedili, le recinzioni, gli arredi e gli impianti;
 - d) gettare qualunque rifiuto o materiale;
 - e) transitare con ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli in genere;
 - f) (ad esclusione delle apposite aree) lasciar vagare cani, i quali debbono essere condotti a guinzaglio o tenuti per la briglia;
 - g) far entrare cani negli spazi attrezzati a parchi giochi.
2. In caso di inosservanza delle modalità prescritte si applicano le sanzioni previste.
3. Ai sensi dell'art. 25 presente Regolamento ogni violazione è perseguita con apposita sanzione amministrativa e remissione in pristino dei luoghi.

Art. 22 - INTERVENTI DI CURA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO

1. Al fine di migliorare la gestione e manutenzione delle aree di verde pubblico di proprietà comunale è prevista la possibilità di stipulare accordi e contratti con diritto a compensare forme di collaborazione continuativa tramite cartelli informativi e pubblicitari installati nell'area, oggetto dell'accordo, in base al Regolamento pubbliche affissioni.
2. Possono essere attuati altresì interventi di cura e rigenerazione delle aree a verde pubblico in base al Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani.

Art. 23 - SALVAGUARDIA DEGLI ELEMENTI NATURALI DEL SISTEMA AMBIENTALE

1. Salvaguardia del sistema di vegetazione diffusa

Il sistema della vegetazione diffusa - comprendente le siepi, le macchie arbustive, i boschetti, i filari, le alberature di pregio - è parte del Sistema Ambientale e come tale è sottoposto a tutela, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

Sono ammessi interventi di:

- pulizia, contenimento e potatura, oltre a tagli della vegetazione infestante;
- abbattimento e sostituzione di piante deperite, con l'obbligo di rimessa a dimora;

Gli interventi di abbattimento necessitano di autorizzazione comunale e tutti gli alberi e/o arbusti abbattuti in assenza della prescritta autorizzazione dovranno essere sostituiti a cura e spese dell'autore dell'intervento che sarà sanzionabile secondo quanto previsto nei precedenti articoli.

2. Salvaguardia del sistema idrico superficiale e sotterraneo

I canali, gli specchi e i corsi d'acqua, i pozzi e le sorgenti, compresa la rispettiva vegetazione ripariale, devono essere salvaguardati. A tal fine è vietato lo scarico in essi di rifiuti, liquami o di altre sostanze inquinanti.

Sono ammessi gli interventi di:

- riqualificazione, riassetto e restauro della vegetazione spondale finalizzati ad un accrescimento della qualità naturalistica e della funzionalità ecologica;
- potatura della vegetazione spontanea e taglio di quella erbacea al fine di mantenere l'efficienza idraulica dei corsi d'acqua e dei fossi, da parte dei proprietari interessati (frontisti).

3. Manutenzione del sistema di vegetazione diffusa

L'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare direttamente la manutenzione di aree che fanno parte del Sistema Naturale a imprese agricole che operino nelle loro immediate vicinanze e che siano dotate delle necessarie attrezzature e conoscenze tecniche, alle condizioni che saranno di volta in volta stabilite con specifici contratti stipulati nel rispetto e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici.

Art. 24 - RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER MANIFESTAZIONI SU AREE COMUNALI

1. Eventi e manifestazioni di qualsiasi genere da tenersi in parchi e aree verdi pubbliche debbono essere preventivamente autorizzati anche dall'Ufficio Ambiente. Gli organizzatori debbono presentare dettagliata relazione sull'evento e sulle installazioni previste e impegnarsi formalmente a non danneggiare le aree ed a recuperare con immediatezza gli eventuali effetti pregiudizievoli individuati ad insindacabile giudizio dell'Ufficio Ambiente.
2. Gli organizzatori sono inoltre tenuti a corrispondere al Comune l'importo dovuto per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche con le modalità dei vigenti regolamenti.

Art. 25 - VIGILANZA, ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI, SANZIONI AMMINISTRATIVE E RIPRISTINI

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate, in collaborazione con l'Ufficio Ambiente, dalle Forze dell'Ordine ed Agenti del Corpo di Polizia Municipale nonché dagli Ufficiali

ed Agenti di Polizia Giudiziaria e, limitatamente alle specifiche di competenza, dalle guardie ecologiche volontarie.

2. Coloro che abbattono, senza la necessaria autorizzazione alberature private o pubbliche sono puniti con sanzione amministrativa di € 500 (euro cinquecento) ai sensi dell'art. 7-bis D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
3. Coloro che abbattono senza la necessaria autorizzazione alberature private o pubbliche (anche individuate ex post dall'A.C.) sono sottoposti oltre che al pagamento delle somme di cui al comma 2 anche alla prescrizione di remissione in pristino dei luoghi, disposta con apposito provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Ambiente, da realizzare in base ad equipollente valore ornamentale delle piante originarie quantificato ai sensi dell'art. 10. L'Ufficio Ambiente si riserva la possibilità di prescrivere piantumazioni arboree in altri siti, qualora i luoghi risultino ormai irreparabilmente alterati.
4. Coloro che arrecano danno con scavi o atti vandalici ad alberature di proprietà comunali o privata che comportino la compromissione della staticità e la morte degli esemplari arborei, come conseguenza dell'insorgere di patologie, sono sottoposti oltre che al pagamento delle somme di cui al comma 2 anche alla prescrizione di remissione in pristino dei luoghi da realizzare in base ad equipollente valore ornamentale delle piante originarie quantificato ai sensi dell'art. 10.
5. Coloro che arrecano danno con scavi o atti vandalici ad alberature di proprietà comunali o privata sono sottoposti, oltre che al pagamento della sanzione amministrativa di € 300 (euro trecento) ai sensi dell'art. 7-bis D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., anche alla corresponsione all'Amministrazione comunale di un indennizzo equivalente al valore ornamentale degli esemplari arborei quantificato ai sensi dell'art. 10.
6. Coloro che in assenza di preventiva autorizzazione pavimentano e/o trasformano aree private originariamente destinate a giardini sono puniti con le sanzioni previste al comma 2 e con prescrizione di remissione in pristino.
7. Per la quantificazione del valore ornamentale delle alberature si applicherà il disposto dell'art. 10 del presente Regolamento.
8. La violazione del disposto dell'art. 20 del presente regolamento comporta a carico del responsabile e del proprietario il pagamento della sanzione amministrativa di € 500 (euro cinquecento) ai sensi dell'art. 7-bis D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., oltre che, in caso di persistente inadempienza, dell'esecuzione in danno a cura dell'Ufficio Ambiente ed ulteriore addebito delle spese per la procedura esecutiva.
9. Coloro che non osservano gli ordini di remissione in pristino sono puniti con l'applicazione dell'art. 650 c.p..

10. Eventuali violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, non rientranti nei casi di cui ai commi che precedono, determinano l'applicazione della sanzione in misura minima di € **300,00** (euro trecento) da parte dell'Ufficio Ambiente.

Art. 26 - FINALIZZAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI

I proventi delle sanzioni amministrative irrogate per violazione della normativa vigente in tema di tutela del verde urbano saranno impiegati per l'espletamento di attività di tutela e implementazione del verde urbano, ivi comprese le attività di vigilanza e di manutenzione.

Art. 27 - DIFESA FITOSANITARIA

Per la lotta contro gli agenti patogeni dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a garantire ottimali condizioni vegetative delle piante. A titolo esemplificativo, in caso di nuova piantumazione, occorre garantire:

- la scelta di specie adeguate e l'impiego di piante sane, tramite certificato fitopatologico;
- la difesa delle piante da danneggiamenti;
- l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
- il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente regolamento e la protezione delle stesse da calpestio, ecc.;
- la conformità degli interventi di potatura.

Art. 28 - INTERVENTI DI LOTTA OBBLIGATORIA

I competenti Ministeri e la Regione Lazio – Servizio Fitopatologico – definiscono e disciplinano gli interventi di lotta obbligatoria. Il Sindaco in qualità di ufficiale di governo interviene quando le patologie che affliggono la vegetazione, vegetali mettono a rischio la pubblica incolumità.

Art. 29 - RIFERIMENTI LEGISLATIVI

1. Il presente Regolamento integra: il Regolamento Edilizio, il Regolamento Comunale Scavi Stradali e le prescrizioni impartite dal PRG.
2. Il presente Regolamento recepisce: il Nuovo Codice della Strada, le distanze dalle linee elettriche e ferroviarie fissate dalla vigente normativa, interventi di lotta obbligata alle malattie delle piante stabiliti dai relativi D.M..

Ulteriori riferimenti sono:

- Convenzione europea del paesaggio;
- Protocollo di Kyoto;
- D.Lgs. n 42/2004 e D.P.R. n. 31/2017;
- L.R. n. 39/2002;
- Regolamento Regionale Lazio 18 aprile 2005, n. 7;
- L.R. n. 1/2009;

Art. 30 – USO DEI DISERBANTI

Su tutto il territorio comunale è vietato l'uso di diserbanti che contengano glifosato.

Art. 31 – NORME DI RINVIO, FINALI E TRANSITORIE

- 1) Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alla vigente normativa. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione. Qualsiasi norma in contrasto con il presente regolamento si intende abrogata.
- 2) Contestualmente all'approvazione del presente Regolamento è adottata la modifica ed integrazione del testo dell'art. 105 bis del vigente Regolamento Edilizio approvato con Delibera di C.C. n. 129 del 21/12/2010, mediante la sostituzione dell'attuale formulazione del testo con la seguente espressione *“Si rimanda all'apposito Regolamento del verde urbano che costituisce allegato al presente Regolamento Edilizio”*. Nelle more dell'espletamento della procedura di cui all'art. 71 della L.R. n. 38/1999 alla quale tale modifica è assoggettata, in caso di contrasto tra le norme del Regolamento del verde urbano e le disposizioni di cui all'art. 105 bis del vigente Regolamento Edilizio, al fine della maggiore tutela ambientale, prevale la norma più restrittiva.

ALLEGATI ED INDICAZIONI TECNICHE

Allegato 1

All'Attenzione dell'Ufficio Ambiente
Comune di Civitavecchia
Piazzale Guglielmotti, 7
00053 – Civitavecchia (RM)

OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ABBATTIMENTO ALBERATURE
(Dichiarazione sostitutiva atto notorio – artt. 47 -76 D.P.R. 445/00)

Il sottoscritto _____

residente a _____ in Via/P.zza _____

in qualità di Proprietario Amministratore

dell'Abitazione Immobile Fondo Ente Istituto _____

ubicato in Via/Piazza _____ distinto in C.T. al foglio _____ particella/e n.

CHIEDE

L'AUTORIZZAZIONE per l'abbattimento di n° _____ Albero/i di _____

perché: Manifesta pericolosità Presenza di Patologie Completamente secco
Causa gravi danni a manufatti e/o servizi

Altro _____

Allega: 1) n° _____ foto retrofirmate e datate dell'albero; 2) fotocopia documento identità.
3) relazione tecnico forestale 4) relazione tecnico edile (solo per gravi danni a manufatti)

Se le piante da abbattere sono 2 o più le stesse dovranno essere numerate (in foto e planimetria). Nel caso di danni a manufatti dovrà essere fornita esaustiva documentazione fotografica.

- Dichiaro di essere il proprietario della/e pianta/e menzionate;
- Dichiaro che l'abbattimento non è propedeutico ad intervento edilizio e si impegna: alla sostituzione dell'alberatura abbattuta con n° _____ (scelta/e nell'allegata tabella e dalle dimensioni minime in essa contenute); ad inviare materiale fotografico probante l'avvenuto reimpianto e a consentire sopralluogo di verifica.

Allega documento di identità e attestazione dell'avvenuto versamento dei diritti di istruttoria (€ 50 per ogni alberatura).

Recapiti telefonici (del Richiedente) per Comunicazioni e Sopralluogo da definire:

Telefono _____ Cellulare _____ e-mail _____

Civitavecchia, li _____

In Fede (Firma del Richiedente)

INDIRIZZI TECNICI PER LA CORRETTA POTATURA DEGLI ALBERI E PIANTE ORNAMENTALI

Breve decalogo per favorire il meglio ed evitare il peggio:

- 1) Solitamente gli alberi ornamentali vengono potati troppo e male. Una pianta posta a dimora in giusta posizione e di specie adatta al luogo e al contesto richiede interventi di potatura limitati e saltuari. L'emissione di molti piccoli rami ridossati gli uni agli altri dopo una potatura drastica non è segno di salute.
- 2) Dovendo contenere una pianta messa al posto sbagliato, meglio intervenire quando la pianta è ancora giovane, permettendogli di reagire meglio alle ferite e riducendo il rischio di infezioni di patogeni.
- 3) I tagli devono essere netti, evitando le slabbrature della corteccia ed obliqui.
- 4) È bene evitare di lasciare monconi: il raccorciamento va operato mediante il “taglio di ritorno”, lasciando degli apici che fungano da nuova cima, preservando l'estetica della pianta e riducendo così l'emissione di numerosi rametti secondari (scopazzi).
- 5) Dovendo eliminare un ramo, non tagliare a filo tronco, ma rispettare il collare di abscissione, favorendo così le difese naturali della pianta. La qualità del taglio è fondamentale per consentire la formazione di un buon callo di cicatrizzazione: il taglio deve essere perfettamente parallelo al ramo sottostante e deve esporre all'aria la minore superficie di tessuto interno possibile.
- 6) Su di una pianta giovane, è bene eliminare, con la potatura di formazione, le forcelle, che in futuro potrebbero divenire punti di debolezza per la pianta.
- 7) Epoche di potatura: le piante devono essere potate durante il periodo tardo autunno-inverno o, eccezionalmente, in estate (potatura verde, solo per l'eliminazione dei “succhioni” o del seccume o di rami pericolanti). Le potature in altri periodi, quando l'ambiente è ricco delle spore dei funghi cariogeni, espongono le piante a rischi fitosanitari gravi.
- 8) Le conifere possono essere potate anche in estate.
- 9) L'utilizzo di mastici non sono un rimedio ai tagli drastici (capitozzature).
- 10) La potatura migliore è quella che non si vede, richiede molto tempo e professionalità ma salvaguarda l'albero nel tempo: ciascuna specie richiede un tipo specifico di potatura e la sua conoscenza costituisce un fattore determinante per la riuscita dell'intervento e della migliore conservazione dell'individuo nel tempo.
- 11) Per interventi su piante di grandi dimensioni affidarsi a tecnici professionisti e a Ditte qualificate.

Finalità della potatura

Un albero impiantato e coltivato in modo corretto e che non presenti difetti od alterazioni di varia natura necessita di interventi di potatura di allevamento ogni 3-4 anni, finalizzati, solo all'eliminazione dei rami secchi, soprannumerari o fuori sagoma.

La potatura può assumere un carattere straordinario quando deve rimuovere delle porzioni di chioma secche, o di quelle lesionate o alterate da attacchi parassitari e da danni meccanici o meteorici, che possano pregiudicare la vitalità e/o la stabilità della pianta quando presenti.

Nelle aree urbane la potatura può risultare necessaria per rimuovere quelle porzioni di chioma che rappresentano un ostacolo per la circolazione stradale, sono eccessivamente ravvicinate a edifici e infrastrutture o interferiscono con gli impianti elettrici, semaforici e della cartellonistica stradale, nonché con tutte le reti tecnologiche aeree presenti in prossimità degli alberi.

La potatura deve essere eseguita dopo un'attenta e completa valutazione delle condizioni dell'albero e della sua posizione nello spazio. Tale valutazione deve comprendere osservazioni tecniche sullo stato di salute, sul vigore, sulla struttura e sulla stabilità della pianta.

La potatura per quanto riguarda l'ambiente urbano, deve essere finalizzata al conseguimento di alcuni obiettivi come:

- favorire la longevità della pianta;
- mantenere il più possibile il portamento scelto (naturale o in forma obbligata);
- risolvere problemi di stabilità, verticalità ed ingombro;
- rimuovere focolai di infezione, soprattutto fungina.